

	COMUNE DI CARAVAGGIO	Numero 11	Elenco N. Cod. Ente 10054	Prot.
---	-----------------------------	-------------------------	--	--------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di 1^ convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

L'anno 2021 addì 31 del mese di Marzo alle ore 19:15 nella sala delle adunanze consiliari, con il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i presenti, in coerenza alle indicazioni fornite sia a livello nazionale che regionale per il COVID-19 e previa l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
BOLANDRINI CLAUDIO	Sindaco	SI
BERTULESSI LODOVICO	Consigliere	SI
LAZZARINI ANTONIO	Consigliere	SI
GATTI ELISA	Consigliere	SI
VALIMBERTI SARA	Consigliere	SI
BACCHETTA MATTEO FRANCESCO	Consigliere	SI
CATTELANI JURI	Consigliere	SI
BRIGATTI DONATELLA	Consigliere	AG
COLOMBO MATTEO	Consigliere	
DI PALMA MARIANNA	Consigliere	SI
PREMOLI ENRICO	Consigliere	SI
PIROVANO ETTORE	Consigliere	AG
SESINI MIRKO	Consigliere	SI
PREVEDINI GIUSEPPE	Consigliere	SI
CASTAGNA DIANA	Consigliere	SI
BARUFFI AUGUSTO	Presidente	SI
FACCHINETTI DANIEL	Consigliere	

Totale Presenti **13**

Sono presenti inoltre gli Assessori Sigg.ri: Ariuolo Claudia, Legramandi Ivan, Merisio Francesco. Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Filippo Paradiso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Baruffi Augusto – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO- assume la Presidenza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d.lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Richiamato il *"Regolamento per il mercato settimanale e il commercio su area pubblica in forma itinerante"*, approvato con Delibera di C.C. n.72 del 29.11.2002;

Visti:

- la Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845, che al comma 837 recita quanto segue: *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*;
- il comma 838 della Legge 160 del 27 dicembre 2019 per cui *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."*;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione del COSAP ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs n.446/97, approvato, con delibera di CC n. 62 del 21.12.2017.;

Richiamata la Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 02/02/2021 ad oggetto *"disposizioni transitorie valide dal 1.1.2021 fino all'istituzione mediante regolamento ed all'approvazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1 co. 816, l. 27/12/2019 n. 160"*;

Ritenuto di approvare il Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della

legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021” con il quale viene autorizzata la proroga al 31/03/2021 dei bilanci degli enti locali;

Visto l'art.42, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 267.2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Sentita la Commissione Comunale per il commercio su area pubblica ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 6/2010 e s.m.i.;

Dato atto del parere espresso dalla Commissione Consiliare Affari Generali in data 29.03.2021;

Preso atto che durante la discussione entra in aula l'Assessore Banfi;

Preso atto degli interventi integralmente estratti dalla registrazione audio della seduta, come resoconto allegato '1' alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) **DI APPROVARE** il “Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837 - 845”, allegato alla presente sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che le tariffe del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate previsto dall’art. 1, comma 837, della Legge 160/2019, sono riportate nell’allegato B) del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019;
- 4) **DI STABILIRE** che le disposizioni del suddetto Regolamento decorrono dal 01 gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 53 comma 16 della Legge n.388/2000;

Successivamente, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Baruffi Augusto

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Filippo Paradiso

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Estremi della proposta

Proposta Nr. 2021 / 14

Ufficio Proponente: UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E
DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE

Parere Tecnico

UFFICIO PROPONENTE (UFFICIO TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere:

26/03/2021

Responsabile di Settore
FAGIOLI CLAUDIA PIERA /
INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Estremi della proposta

Proposta Nr. 2021 / 14

Ufficio Proponente: UFFICIO TRIBUTI

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
OGGETTO: DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

Parere Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Sintesi parere:

26/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Clara / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge n. 160/2019 art. 837-845)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 – Disposizioni generali ed esclusioni.....	3
Articolo 3 – Tipi di occupazione.....	5
Articolo 4 – Soggetti obbligati	5
Articolo 5 – Rilascio e rinnovo delle concessioni.....	6
Articolo 6 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone	6
Articolo 7– Determinazione del canone	8
Articolo 8 – Modalità e termini per il versamento	8
Articolo 9 – Accertamento e recupero canone	9
Articolo 10 – Sanzioni e indennità	10
Articolo 11 – Riscossione coattiva	10
Articolo 12 – Rimborsi.....	11
Articolo 13 – Interessi	11
Articolo 14 – Contenzioso	11
Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie.....	12

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce, come previsto dall'art. 1, comma 837 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati in strutture attrezzate ed in strutture non attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il presente canone di concessione si applica anche alle occupazioni per attività mercatali su aree private aperte all'uso pubblico o comunque nella disponibilità del Comune.
3. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone di concessione, i criteri per la sua determinazione, la misura delle tariffe, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
4. Il canone di cui al presente regolamento si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 50, (ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 – Disposizioni generali ed esclusioni

1. Il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, che contiene norme di programmazione del commercio su area pubblica del Comune, come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, continua a trovare applicazione per le sue disposizioni non incompatibili con il presente regolamento.
2. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile ovvero aree private ad uso pubblico, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di

merci al dettaglio, individuata dal Comune con apposito atto deliberativo di programma (Delibera Consiglio Comunale n. 65 del 02.07.1993).

3. Lo svolgimento delle attività di commercio in forma itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento qualora l'esercizio dell'attività non comporti l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sia esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale n. 6/2010.
4. Lo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica non esercitate sulla scorta di apposito atto deliberativo, non è soggetto alle presenti disposizioni come non sono soggette alle presenti disposizioni le occupazioni di natura commerciale effettuate nell'ambito di manifestazioni, atteso che tutte queste occupazioni sono assoggettate al pagamento del canone previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera.
5. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad essi sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
6. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali in materia; allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura, previa, se necessario, sua rimessa in pristino.
7. Per occupazione abusiva si intende l'occupazione di suolo pubblico priva di una concessione, a cui è equiparata, per le finalità del presente regolamento, l'occupazione di fatto, ossia l'occupazione di suolo pubblico dopo la scadenza o dopo la revoca della concessione o dopo la pronuncia di decadenza dalla concessione o per la parte eccedente quella oggetto di concessione o quella effettuata durante il periodo di sospensione della concessione.
8. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
9. Gli atti di concessione sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, dalla data di adozione del medesimo.
10. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Articolo 3 – Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili possono essere:
 - a) su posteggi individuati dal Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
 - b) su posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Articolo 4 – Soggetti obbligati

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in caso di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda; in tal caso l'affittuario è obbligato in solido con il proprietario e quest'ultimo, o in sua vece l'affittuario, è tenuto a comunicare al Comune l'avvenuta cessione.
3. Per i posteggi individuati nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche ovvero negli altri regolamenti comunali, ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente come formato da 52 settimane esatte con le seguenti precisazioni:
 - le aperture straordinarie nelle giornate festive dei mercati ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento per il commercio su aree pubbliche comportano un supplemento del canone calcolato su base giornaliera;
 - le eventuali aperture straordinarie nelle giornate festive infrasettimanali, giorni in cui è previsto il mercato, sono incluse nel canone;
 - per i posteggi indicati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D. Lgs. 228/2001 e dei mercati periodici tematici il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore titolare dall'atto di

concessione per ciascuna edizione sulla base del numero e dell'estensione dei posteggi indicati nell'atto istitutivo, indipendentemente dalla loro effettiva occupazione.

Articolo 5 – Rilascio e rinnovo delle concessioni

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, sono rilasciate, o rinnovate, secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti in materia e dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.
2. Oltre quanto previsto al riguardo dal regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o al sub ingresso nella concessione:
 - a) l'esistenza di morosità in capo al titolare originario, che cede, affitta o trasferisce a terzi l'azienda, o in capo al cessionario o all'affittuario o al nuovo proprietario, nei confronti del Comune per il canone di cui al presente regolamento, al previgente tributo OSAP e alla tassa sui rifiuti giornaliera per l'attività commerciale, o per sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.
 - b) il mancato adempimento a prescrizioni date dal Comune al titolare originario, che cede, affitta o trasferisce a terzi l'azienda o in capo al cessionario o all'affittuario o al nuovo proprietario, a seguito di contestazione di violazioni a norme sull'esercizio del commercio.
3. Non costituisce causa ostativa al rinnovo della concessione l'esistenza di morosità in capo al titolare della concessione qualora quest'ultimo abbia aderito ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Articolo 6 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata in base ai seguenti elementi:
 - a) superficie dell'occupazione, anche di fatto o abusiva, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - b) tipologia dell'attività di commercio su area pubblica;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico del posteggio in relazione alla sua ubicazione.
2. Il valore economico dei posteggi è determinato in base alla categoria d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui è ubicata l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" (Allegato A) presente nel Regolamento Canone Unico, al valore economico della disponibilità dell'area stessa per il suo uso da parte del titolare della

concessione e/o occupante.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa di base, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario pur considerando il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è quella indicata al comma 841 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per il Comune di CARAVAGGIO la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 40,00

5. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della legge 160/2019. Per il Comune di CARAVAGGIO la tariffa prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	Euro 0,70

6. La tariffa di base giornaliera è applicata in misura frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata.
7. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, derivanti da un unico atto di concessione, sono calcolate in ragione del (10) per cento.
8. Per le occupazioni nei mercati, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente dovuto.
9. Per le occupazioni nei mercati con durata superiore a 14 giorni è applicata una riduzione del 25 per cento sulla tariffa coefficientata presente nell'allegato B del Regolamento Canone Unico.
10. Le riduzioni di cui ai commi 8 e 9 sono cumulabili tra di loro.
11. Per i mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 228/2001 e per i mercati periodici tematici, il canone è dovuto per ciascuna edizione sulla base del numero e dell'estensione dei posteggi indicati nell'atto istitutivo, indipendentemente dalla loro effettiva occupazione.
12. Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione, sono indicati nel prospetto "Tariffe" (Allegato B) allegato al Regolamento Canone Unico.

Articolo 7– Determinazione del canone

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base annuale per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa di base giornaliera per i coefficienti di valutazione, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere previste riduzioni, fino all'azzeramento, del Canone per i posteggi individuati in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale.

Articolo 8 – Modalità e termini per il versamento

1. Gli importi dovuti sono riscossi preferibilmente secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 844, della legge 160/2019, ovvero mediante bollettino postale, F24 o pagamento mezzo POS con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
3. Per le occupazioni di durata inferiore all'anno e per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione. Per importi superiori a euro 500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione e le restanti tre rate entro le scadenze del 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
4. Per le concessioni pluriennali, con riferimento alle annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone è effettuato in 2 rate aventi scadenza il 31 Gennaio e il 30 Giugno; è consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata. Nel caso di importi superiori a euro 500,00, su richiesta dell'interessato, è ammesso il versamento in quattro rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.

5. Per le occupazioni con assegnazione giornaliera di posteggio, il pagamento del canone deve essere effettuato prima del posizionamento delle strutture di vendita, altrimenti l'occupazione si intende abusiva.
6. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative a provvedimenti di rateazione.

Articolo 9 – Accertamento e recupero canone

1. Il Comune in proprio o tramite il soggetto concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, al recupero del canone non versato alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive, o ad esse equiparate, mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la necessità di preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 12 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso.
4. Il Comune o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge 160/2019.
5. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di constatazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
6. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.

7. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali ed aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 10 – Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni abusive o equiparate ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti indennità e sanzioni:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato al 50 per cento, per i giorni di effettiva occupazione come da verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; (ovvero considerando l'occupazione abusiva come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale;)
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) e un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992.
2. Nei casi di occupazione abusiva o ad essa equiparata, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la liberazione dell'area indebitamente occupata ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7 *bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, eccetto quelle relative a violazioni del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 11 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge

Articolo 12 – Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 13 – Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive o equiparate gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 14 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie relative all'applicazione del canone sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 15 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti.
3. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica che scadono entro il 31.12.2020, se non già riassegnate sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le Linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali della ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. In attesa dell'adozione delle disposizioni attuative, queste concessioni proseguono provvisoriamente nel rispetto dei requisiti e condizioni previgenti fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di rinnovo, decadendo se la domanda non fosse presentata; mentre, in caso di presentazione della domanda di rinnovo, queste concessioni proseguono provvisoriamente nel rispetto dei requisiti e condizioni previgenti fino alla motivata comunicazione di diniego del rinnovo o di accoglimento della domanda, con conseguente rilascio, in questo caso, di un nuovo atto di concessione con decorrenza dalla data di scadenza della concessione di cui è chiesto il rinnovo.
4. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
5. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.



COMUNE DI CARAVAGGIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Verbale del collegio dei revisori n. 61 del 29/03/2021

^ ^ ^ ^ ^

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Marzo, il Collegio dei Revisori, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 35 del 25.10.2018 è *virtualmente* presente presso la sede municipale del Comune di Caravaggio (BG) per rilasciare il parere sulla proposta per il Consiglio Comunale avente ad oggetto : **Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.**

Il Collegio dei Revisori,

VISTO l'articolo 239 c. 1 lettera b) n.73) del D. Lgs. n. 267/2000 che ha prescritto l'obbligatorietà del parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali ;

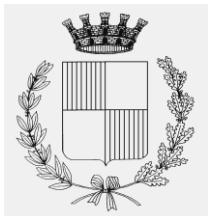
Richiamato l'art. 52 del D.lgs n. 446/ 1997 e s.m.i. , il quale prevede che i Comuni possono disciplinare , con apposito regolamento, le proprie entrate, anche tributarie;

Vista la Legge n. 160 del 27 Dicembre 2019 che ha previsto, a decorrere dal 01.01.2021, l'istituzione e la disciplina del canone **del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.** (artt. 837-845);

Esaminata la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, inviata al Collegio in data 24 Marzo 2021, e il regolamento allegato, che si compone di n. 15 artt.;

Verificato che risulta rispettato:

- il principio di coerenza del nuovo regolamento con l'autonomia regolamentare individuata dal comma 837 della L. n. 160/2019;
- il principio di semplificazione degli adempimenti tributari con riferimento alle procedure per il rilascio delle concessioni e alla disciplina delle modalità di dichiarazione;



COMUNE DI CARAVAGGIO

PROVINCIA DI BERGAMO

- del nuovo regolamento con l'autonomia regolamentare individuata dal comma 837 della L. n. 160/2019;
- il principio di adeguatezza in relazione alle ulteriori esenzioni o riduzioni;
- il principio di trasparenza in relazione al sistema sanzionatorio e a quello della previsione di riduzioni e esenzioni ;

Dato atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dai responsabili dei servizi interessati;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, avente ad oggetto: **Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.**

Caravaggio , Lì, 29/03/2021.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Brenna dott. Giovanni Buonanato dott. Raffaele Maggioni dott. Giuseppe

(firma digitale)

(firma digitale)

(firma digitale)

COMUNE DI CARAVAGGIO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 31 MARZO 2021

PUNTO N. 3 O.d.G. – ISTITUZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (COSIDDETTO CANONE UNICO PATRIMONIALE) ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE STESSO

PUNTO N. 4 O.d.G. – APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI

Il punto n. 3: *“Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cosiddetto canone unico patrimoniale) ed approvazione del regolamento per l'applicazione del canone stesso”*.

Anche su questo punto lascio la parola all'Assessore Merisio. Prego, Assessore.

ASSESSORE MERISIO

Potrebbe essere anche il caso di raggruppare i punti 3 e 4, visto che fondamentalmente riguardano la stessa tematica, con una piccola separazione legata all'argomento di legge. Se è gradito, possiamo anche raggrupparli, tanto la spiegazione sarà data dettagliatamente per i due, però li affrontiamo e poi – però questo compete al Presidente – la votazione verrà fatta singolarmente, sui singoli articoli.

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE MERISIO

Richiamo l'argomento. Stiamo parlando di regolamenti: stiamo parlando nello specifico del Regolamento riguardante il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (il cosiddetto canone unico patrimoniale), che è stato istituito con la legge 160/2019, all'interno del famoso articolo 1, commi 816 e 836, cioè quelle bellissime leggi che hanno sempre una serie di commi diversi che riguardano questo argomento.

Questa legge cosa prevede? Prevede che alcuni canoni e tributi precedenti vengano raggruppati assieme; nello specifico, l'istituzione di un canone patrimoniale, autorizzazione etc. etc. unifica canoni e tributi che riguardano la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone

per l'occupazione ancora di spazi pubblici, quindi nel nostro caso la Cosap anziché la Tosap (prima era la Tosap), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto alle pubbliche affissioni, il canone sull'installazione mezzi pubblici e aree, più il canone riguardante l'articolo 27, commi 7 e 8, Codice della Strada etc. etc.. Questo canone deve essere omnicomprensivo di qualsiasi canone ricognitorio e concessorio previsto dalle norme di legge. Quindi, dice che questi canoni preesistenti vengono raggruppati in un canone solo, un canone unico. Quindi, di conseguenza, richiede che venga ridefinito il Regolamento.

Di conseguenza, sono stati presi tutti i regolamenti preesistenti e sono stati concentrati all'interno di questo, nel rispetto delle norme di legge, ovviamente, che sono state di volta in volta modificate e previste da questa variazione di legge. La legge prevede anche quali sono i contenuti specifici del Regolamento, che sono quelli che sono stati inclusi all'interno del Regolamento che è stato messo a vostra disposizione. E questa è l'esposizione generale che riguarda sia l'argomento di cui al punto 3 che l'argomento di cui al punto 4.

Nello specifico, l'argomento del punto 3 riguarda il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale concessione e autorizzazione; è stato realizzato, uno, nel rispetto della norma che ha unificato i diversi canoni e tributi citati; due, in una logica di continuità con i regolamenti di pari argomento finora vigenti, integrandoli però con quanto indicato dalla norma di legge o, laddove non esistente la tematica, integrandoli in maniera totale. Nello specifico, poi, per quanto riguarda le tariffe, visto che la norma di legge prevede l'invarianza del gettito, queste sono state sostanzialmente mantenute, salvo quelle variazioni di arrotondamento legate al discorso dell'applicazione della nuova normativa. Questo riguarda il punto n. 3, quindi la variazione del Regolamento applicazione del canone patrimoniale.

La stessa norma di legge prevede poi che ci sia...

(Intervento fuori microfono)

ASSESSORE MERISIO

Mi fermo, allora.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI

Dato che sono due votazioni separate, facciamo questa votazione del punto n. 3, poi faremo il n. 4. Altrimenti rischiamo di accavallare, poi, i due argomenti.

Su questo argomento del punto n. 3 è aperta la discussione. C'è qualcuno che vuole intervenire? Dichiarazione di voto, vedo che non c'è nessuno che vuole farla. Metterei in votazione il punto n. 3 dell'ordine del giorno.

Chi è favorevole?

Chi è contrario?

Chi si astiene?

Unanimità.

Anche su questo punto mettiamo in votazione subito l'immediata esecutività.

Chi è favorevole?

Chi si astiene?

Chi è contrario?

Anche qui, unanimità.

Il punto n. 4, come diceva prima bene l'Assessore Merisio, richiama un po' il n. 3. Dice così: *“Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*.

Su questo punto lascio ancora la parola all'Assessore Merisio. Prego, Assessore.

ASSESSORE MERISIO

Grazie. Fatte le premesse di cui prima, che non ripeto, nello specifico stiamo parlando di: *“Approvazione Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al Demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*. Quindi, la normativa del 2019, di cui dicevo prima, prevede che sia fatto un regolamento ad hoc per quanto riguarda i mercati realizzati in strutture attrezzate. Ovviamente, questo regolamento, oltre che essere stato realizzato nel rispetto dell'articolo 1, comma 837 (*inc.*), è stato realizzato anche questo in logica di continuità, in relazione al pari argomento attualmente esistente all'interno del regolamento sulla Cosap, quindi è stato integrato laddove questo non fosse stato presente. Quindi nessuna variazione, è un recepimento di una norma di legge, con la costituzione di un regolamento ad hoc, separato, rispetto all'altro, però facente parte dello stesso corpus, che è quello che riguarda l'utilizzazione degli spazi pubblici o comunque demaniali. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI

Grazie, Assessore. Anche su questo argomento, punto n. 4, è aperta la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Prevedini.

CONSIGLIERE PREVEDINI

Volevo chiedere all'Assessore due cose. Il primo regolamento, punto n. 3, è un regolamento generale. Su questo, questa disciplina di concessione per l'occupazione degli spazi per il mercato di proprietà demaniale, si paga l'occupazione, ma si paga anche la pulizia di questi spazi?

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE PREVEDINI

Quindi il regolamento non comprende i due canoni, ma solo un canone, e l'altro canone segue ancora la strada che seguiva negli anni precedenti? Anche perché noi sappiamo che per l'immondizia, o la raccolta dei rifiuti, si paga l'effettiva spesa che si deve realizzare per rendere il servizio. Questo vale per i privati cittadini, vale per le aziende, vale per tutto. Che poi le Amministrazioni difficilmente riescono a centellinare al centesimo, però questa è la cosa... è quello che volevo sapere. Quindi, il canone che arriverà a chiunque occupa degli spazi sarà ancora suddiviso in occupazione spazi pubblici e costo della pulizia (adesso mi sfugge il nome, in questo momento), o è un canone unico?

(Intervento fuori microfono)

CONSIGLIERE PREVEDINI

Okay. Poi ho saputo – ed è stato un fattore positivo – dell'incontro con i rappresentanti sindacali ambulanti sul fatto dei 250 euro, di essere pagati semestrali; si va incontro alle aziende, che a volte hanno delle difficoltà a pagare immediatamente il canone, a febbraio. Quindi, con il fatto di poter pagare nei due semestri si va incontro alla volontà delle imprese, delle aziende; in questi due anni più di 10 mila hanno chiuso, a livello nazionale, hanno consegnato le licenze e chiuso la partita Iva. Quindi, qualche difficoltà è esistita sul territorio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI

Grazie, Consigliere Prevedini. Lascerei la parola a... Scusi, se può venire al tavolo, lì c'è un posto, così registriamo. Prego, signora, così la presento. La parola ora viene presa dalla signora Fagioli, responsabile dell'Ufficio Tributi. Prego, dottoressa.

DOTTORESSA FAGIOLI

Rispondo al quesito del Consigliere Prevedini. Il canone unico riassume la tassa di occupazione, o canone di occupazione precedente, l'imposta di pubblicità e le pubbliche affissioni, tranne per gli operatori del commercio su aree pubbliche, cioè nelle aree attrezzate, che invece riassume il canone di occupazione e la tariffa dei rifiuti. L'operatore del mercato non pagherà più due bollette, due avvisi di pagamento, ma uno unico, che comprende sia l'occupazione, quindi la concessione dell'area, sia la tariffa dei rifiuti. Anche le tariffe che sono state proposte hanno tenuto conto delle tariffe che c'erano nel 2019, perché nel 2020 le abbiamo prorogate, e la tariffa che è uscita praticamente corrisponde alle due imposte.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI

Grazie, dottoressa. Se riusciamo a fare ancora un giro, altri interventi... Consigliere Prevedini, prego.

CONSIGLIERE PREVEDINI

Sono del settore; quindi, come ho detto prima, la A e B si uniscono ed esce C. Okay. La differenziazione dal punto di vista dello scomputo, che poi viene fatto dalla ditta a livello di imposte, non creerà problemi alle aziende? Penso che i cervelloni di Roma, quando hanno fatto questa norma, abbiano sottinteso e capito che noi abbiamo alcune attività commerciali, sulle nostre aree mercatali, che ognuno di loro, in base al settore merceologico che fanno, paga una tariffa di pulizia. Per quello che riguarda la tariffa occupazionale, va bene per tutti. Quello che fa l'alimentare sporca molto di più, quindi paga molto di più. Quello che vende i fiori sporca di più, quindi paga molto di più rispetto a quello che vende le camicie, che sporca... tre scatole che al limite possono

rimanere vuote sul territorio. Ma quello che vende la frutta lascia vagoni di cassette, che hanno poi delle spese per la pulizia dell'asfalto. Su questo c'è nel regolamento questa differenziazione, o è nell'A, nel B e nella somma viene in automatico? Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI

Prego, Consigliere Prevedini. Vuole parlare ancora la dottoressa Fagioli. Prego, dottoressa.

DOTTORESSA FAGIOLI

Già nella tariffa della Tari c'era il coefficiente diverso, ne è stato tenuto conto anche nel canone unico. Per cui era pochissima la differenza, però abbiamo mantenuto quella differenza tra il settore alimentare e il settore non alimentare. Poi è evidente che, in base ai costi sostenuti per il mercato, verranno adeguate le tariffe, perché comunque dovranno essere coperte, come funzionava per la Tari, esattamente. Non saranno più comprese nelle altre, naturalmente, bisognerà fare tutto un discorso diverso, perché sono invece unite insieme a quella del canone di occupazione. Comunque la tariffa che è derivata come tariffa unica ha tenuto conto della differenziazione della Tari tra settore alimentare e non alimentare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI

Grazie, dottoressa. Prego, signor Sindaco.

SINDACO BOLANDRINI

Grazie, Presidente. Soltanto per rassicurare, già è stato detto che sostanzialmente le tariffe sono rimaste invariate. Poi, come già ha anticipato il Consigliere Prevedini, è stata seguita la via di condivisione e concertazione con i rappresentanti di categoria, come è dovuto e corretto fare sempre, a maggior ragione in questo momento. Da loro è arrivata la richiesta, che è stata accolta in Giunta e viene proposta ora all'approvazione del Consiglio, di riconoscere anche la facoltà e la possibilità di rateizzazione dell'importo sui due semestri, facoltà che invece veniva riconosciuta prima soltanto a chi aveva un importo dai 500 euro in su da pagare. Quindi, la rateizzazione viene riconosciuta come ulteriore azione concreta di sostegno alle attività economiche colpite in questo periodo dalla pandemia. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI

Grazie, signor Sindaco. A questo punto, dichiarazione di voto. Prego, Consigliere Prevedini.

CONSIGLIERE PREVEDINI

Ringrazio Claudio per quello che ha specificato in questo momento, anche per il

regolamento, che sicuramente è un regolamento positivo per quello che riguarda la categoria, anche perché sappiamo tutti che le difficoltà in questi due anni non sono solamente per le aziende che hanno una sede fissa, ma anche per gli ambulanti. Il problema fondamentale è cercare, in questi due anni, come abbiamo fatto nel 2019, quando si paga il canone poi si va a restituire o a non anticipare il canone successivo, perché ogni mercato ha un costo; quest'anno abbiamo avuto delle sospensioni non dovute alla negligenza o alle ferie dell'ambulante, che paga ugualmente il canone, ma dovute al lockdown. Per esempio, in questo periodo, con la zona rossa, alcune attività di settore, soprattutto i non alimentari, non possono partecipare ai mercati attrezzati. Di questo sicuramente dovremo prendere nota nel futuro, come abbiamo fatto nel 2020, con tutti lo faremo anche nel 2021, per quello che riguarda il numero dei mercati che non hanno potuto fare, e andare incontro alle esigenze dal punto di vista del canone. Comunque, sul Regolamento sarò favorevole. Non so i miei colleghi. Sì, tutti i tre saremo favorevoli. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI

Grazie, Consigliere Prevedini. Prego, Consigliere Bacchetta.

CONSIGLIERE BACCHETTA

Per correttezza, mi associo anch'io, a chiusura, con la dichiarazione di voto del mio gruppo, che sarà sicuramente favorevole. Volevo anch'io sottolineare che il regolamento che andiamo ad approvare adesso è un atto operativo, di vicinanza alle imprese che hanno avuto delle difficoltà dal lockdown. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BARUFFI

Grazie, Consigliere Bacchetta.

Metto in votazione il punto n. 4.

Chi è favorevole?

Chi si astiene?

Chi è contrario?

Unanimità.

Anche su questo punto abbiamo l'immediata esecutività.

Chi è favorevole?

Chi si astiene?

Chi è contrario?

Anche qui abbiamo l'unanimità.